VERBALE DI ACCORDO

In Roma, il giorno 27 ottobre 2008

tra

BANCA FIDEURAM SpA

е

LE OOSSLL

premesso che

- 1. Con l'accordo di Programma del 14 febbraio 2007, presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo, le Parti hanno definito il percorso da realizzare per l'armonizzazione attraverso la definizione, di intese quadro che siano anche di indirizzo per tutte le Banche del Gruppo, pur nel rispetto delle specificità organizzative e produttive e delle titolarità dei diritti di cui alle normative vigenti in capo alle RR.SS.AA. e alle Segreterie degli Organi di Coordinamento;
- con il Verbale di accordo del 30 gennaio 2008, sottoscritto presso Intesa Sanpaolo S.p.A., le Parti, hanno definito, con un'apposita intesa quadro di indirizzo per la Banche del Gruppo, la normativa a completamento del percorso di armonizzazione delle discipline aziendali in precedenza adottate da Banca Intesa e da SANPAOLO IMI;
- 3. le Parti, valutato il contributo offerto dalla disciplina aziendale adottata in precedenza in BANCA FIDEURAM e i contenuti del sopra citato Verbale di Accordo del 30 gennaio 2008, si sono altresì date atto dell'intento di procedere all'adeguamento della citata normativa aziendale;

si conviene quanto segue:

1. Al coniuge ed a ciascun figlio, o persona a quest'ultima equiparata, a carico del Dipendente - secondo il criterio seguito per la corresponsione degli assegni familiari - che per grave menomazione fisica o psichica risulti affetto da disabilità viene corrisposta una provvidenza annuale di € 2.300,00 lordi.

Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente struttura ASL attestante, per l'anno di corresponsione, la sussistenza di un handicap ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992.

2. Con cadenza biennale il personale può esercitare specifica opzione di destinare l'intero importo del buono pasto spettante – al netto del recupero dei previsti oneri contributivi – al Fondo Pensioni di pertinenza, ove consentito, ovvero a copertura delle contribuzioni poste a carico del dipendente dai rispettivi regimi di assistenza sanitaria integrativa.

3. Ai fini della determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 72 del C.C.N.L. 12/2/2005 concorrono le voci riportate nell'allegato 1 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

)

BA-CUSA

b luas

Lufil All

voci

E' espressamente ammessa, ai sensi dell'articolo 1252 C.C., la compensazione tra quanto dovuto al Personale cessato o deceduto ed ogni eventuale credito vantato dall'Azienda nei confronti del Personale medesimo.

4. Ai figli dei Dipendenti iscritti all'asilo nido o alla scuola materna viene annualmente corrisposto un assegno di € 120,00 a copertura delle spese di frequenza.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano una valutazione positiva a conclusione della scuola primaria viene corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano il diploma di scuola secondaria di primo grado è corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 150.

Ai figli dei Dipendenti che conseguano il diploma di scuola secondaria superiore è corrisposta una borsa di studio dell'importo di € 200.

L'importo previsto dal CCNL per i figli dei dipendenti che frequentino corsi universitari viene incrementato a € 245, per i soli studenti che abbiano acquisito tutti i crediti formativi previsti per l'anno accademico di riferimento.

Ai figli dei Dipendenti che conseguono una laurea magistrale riportando i pieni voti legali viene erogato uno speciale premio di laurea di € 500. Tale premio è di € 150 nel caso di conseguimento, alle stesse condizioni, di una c.d. "laurea breve" o di una laurea di "primo livello" come definite nell'ordinamento scolastico tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui venga richiesto il contributo per la laurea magistrale dopo aver in precedenza già ottenuto il premio per la laurea di "primo livello", l'importo erogato sarà pari a € 350.

Le provvidenze di cui al presente articolo 4. saranno riconosciute ai figli di Dipendenti con reddito lordo annuo complessivo non superiore ad € 60.000

Le previsioni di cui sopra troveranno applicazione nei confronti del Personale di BANCA FIDEURAM S.p.a. a decorrere dal 1° dicembre 2008 e sino al 31 dicembre 2011.

*** *** ***

Le Parti si danno infine atto che, con la definizione delle presenti intese vengono superate, ad ogni conseguente effetto, tutte le discipline economico-normative previgenti in BANCA FIDEURAM S.p.a., con le seguenti eccezioni:

• Nei confronti del Personale in servizio al 31/12/2006 sono mantenute – ove di competenza - le previsioni del Contratto Integrativo Aziendale di cui al testo 7.6.2001 e rinnovo del 22.6.2006 di seguito riportate:

Articolo 7 CIA 7 GIUGNO 2001— Ex premio di rendimento Agevolazioni aziendali : Premio per il 25° e 35° anno di anzianità.

 Le previsioni in materia di organizzazione del lavoro, figure professionali e relativi inquadramenti nonché percorsi professionali, in essere presso BANCA FIDEURAM S.p.a., di cui all' Art. 2 CIA 7.6.2001 come modificato dal rinnovo 22.6.2006, rimarranno in essere in coerenza con il modello organizzativo derivante dal Piano Industriale 2008-2011. Su tale materia sarà attuato uno specifico confronto in sede aziendale.

h =02.

luci

GIBACISC

Signos / L

- Restano salve le intese in materia di previdenza complementare, contratti di apprendistato professionalizzante e di inserimento (Accordo 18 giugno 2008), nonché l'importo per il buono pasto fissato in euro 5,16.
- Per quanto attiene all'Assistenza Sanitaria Integrativa troveranno applicazione sino al 31/12/2009 le normative in essere.

LE OOSSLL

VILEA

SLUFO B

Sty My Meanise funct

FIBA CISL

FAB' Vull

ual luci

A

- stipendio
- scatti di anzianità
- imp. Ex ristrutturazione tabellare
- 13^a mensilità
- assegno Ex ccnl
- assegno Ex ccnl 11/7/99
- assegno Ex intesa 11/7/99
- assegno equivalente importo
- concorso spese tranviarie
- assegni integrativi
- assegno integrativo
- assegno Ex indennità aziendale di categoria
- assegno Ex ristrutturazione
- assegno individuale
- assegno ad personam
- indennità orari extra standard
- indennità centralinisti
- indennità di maternità (INPS ed integrazione aziendale)
- indennità di rischio (base e maggiorazioni)
- indennità di ruolo chiave
- indennità di turno
- indennità grado superiore indennità per lavori svolti in locali sotterranei
- indennità spostamento orario
- assegno rischio Monte Pegni
- indennità funzioni (ind. di direzione)
- indennità video (Ex BPL)
- indennità per 2A3L incaricato di particolari mansioni
- indennità speciale per 2A2L incaricato di particolari mansioni
- ex premio di rendimento
- una tantum (premio di rendimento) 6/2/1985
- premio di rendimento 26/05/03 (ex SPI)
- quota percentuale 26/05/03 (premio di rendimento) (ex SPI)
- assegno 26/05/03 (ad personam erogazione discrezionale) (ex SPI)
- ad personam DTA/12 (differenza trattamento anteriore acc.11/91) (ex SPI)
- ad personam per 12 mensilità
- ad personam acc. 1998 (personale proveniente da FID GEST PATRIM.)
- assegno part time
- assegno automatismo (adeguamento livello superiore)
- assegno equiparazione 3A4L (CIA 05/2001)
- assegno di anzianità
- indennità di sostituzione

FIBA LISL

Vac luci